ARA. Mi rincresce che nè la Commissione, nè l'onorevole ministro non vogliano accettare questa modificazione.

Io dico francamente che non mi oppongo alla speditezza del procedimento, ma ciò a cui mi oppongo è al creare una giurisdizione eccezionale.

Trattandosi di speditezza di procedimento, vuol dire che è procedimento sommario; ed io direi che il procedimento è ancora più sommario, ancora più spedito davanti ai giudici di mandamento, quando si tratta d'una questione che non eccede la somma prescritta dal Codice civile per essere di competenza dei giudici di mandamento.

Ora io non so se appena che si è votato dal Parlamento un Codice unico, appena che in Parlamento si è già discusso di togliere persino il contenzioso amministrativo, non so, dico, se sia opportuno che si venga, colla prima legge che si presenta, a costituire una giurisdizione eccezionale. Se con questa mia proposta si venisse a porre un ostacolo a che si potesse con ispeditezza ottenere quello che si propone la Commissione ed il signor ministro, io allora non insisterei, ma nel dubbio che si voglia stabilire una competenza eccezionale io mi oppongo perchè riterrei ciò come un cattivo precedente.

Prego quindi la Camera acciò non voglia adottare la proposta nè della Commissione, nè del ministro, cioè quella di voler creare una giurisdizione speciale per questa materia.

VACCA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Io mi permetterò di insistere ancora su questo proposito.

Faccio osservare che se per avventura volessimo non discostarci dal rigore delle forme comuni, allora parecchie di queste disposizioni eccezionali si avrebbero a scartare, e andrebbe fallito lo scopo della legge.

Io credo che in verità non vi sia poi una grande violazione alle regole del diritto comune, e prego di avvertire che negli articoli susseguenti troveremo qualche cosa di ben più grave.

In conseguenza se noi ci proponiamo di dover rimanere veramente nei termini e nelle regole del diritto comune, tutta l'economia della legge rimane sovvertita.

BRUNETTI. Pregherei l'onorevole Ara di non voler insistere più sulla sua proposta, per una semplicissima ragione.

Nelle provincie napoletane la facoltà di accordare queste decime e queste prestazioni c'è da un pezzo, dal 1808. Ebbene, in quelle provincie sono pochissimi i reddenti che abbiano affrancato le prestazioni dovute, e ciò perchè la lunga procedura, le peripezie necessarie, le spese dei tribunali, non hanno in fatto permesse le redenzioni.

Avviene spessissimo che un povero contadino che paga una prestazione di 10, di 12 lire, se deve litigare con un barone, con un ricco feudatario, il quale, come sin ora avvenne, non si voglia prestare agevolmente all'affrancazione, abbia a fare delle spese che appunto a motivo della procedura ordinaria, triplicano e centuplicano lo stesso canone che corrisponde alla prestazione.

Se noi quindi non adottiamo un procedimento, non solo sommario, ma in qualche modo eccezionale, quelle infelici popolazioni resteranno sotto il giogo eterno delle decime feudali.

Io quindi pregherei l'onorevole Ara a non voler insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Ara?

Mi permetterò di richiamare l'attenzione della Commissione e del Ministero sul punto che il procedimento sommario, a cui qui è fatto riferimento, non è ammesso dal Codice di procedura civile, ammenochè non vengano introdotte modificazioni al progetto che noi abbiamo votato.

Nel progetto del Codice di procedura civile è invece ricevuto un giudizio che corrisponderebbe al sommario, quello, cioè, ad udienza fissa.

Mi pare qui il caso di adottare un'altra denominazione, onde non avvenga che qui sia fatto riferimento ad un procedimento che non si trovasse sancito nel Codice di procedura.

Su questo domando l'attenzione tanto del Ministero quanto della Commissione.

TREZZI. Prima di tutto debbo osservare che se la legge fosse approvata in questa tornata, è certo che sarà messa in esecuzione colla legge di procedura che vige attualmente. Se la legge di procedura, che sarà pubblicata, verrà attuata col 1° gennaio 1866, in questo caso una disposizione transitoria dichiarerà che dove le leggi precedenti si riferiscono a processi sommari, s'intende surrogata la disposizione dell'articolo di quel Codice di procedura che sarà in vigore, perchè sinora non sappiamo ancora quale sarà.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione insiste sulla sua redazione?

TREZZI. La Commissione insiste.

Poichè ho la parola, farò una osservazione all'onorevole Ara.

A quanto pare, fa a lui senso la creazione di una giurisdizione speciale che si attribuisce al tribunale circondariale, giurisdizione che potrebbe essere tolta dal fatto che l'oggetto della lite fosse al disotto di quella somma che è demandata al giudice di mandamento.

Ma io osservo che se noi invece demandiamo ciò fin d'ora al giudice di mandamento, andiamo a creare a quest'ultimo una attribuzione speciale la quale, secondo lui, sarebbe da negare ai tribunali circondariali.

Avverta poi anche che non è una cosa tanto facile; è materia che presenterà difficoltà, le quali è meglio che siano svolte davanti a giudizi collegiali che offriranno una più stabile giurisprudenza; quale saprà meglio dare una giurisprudenza che sarà poi seguita anche dagli altri.

BONGHI, *relatore*. Domando di fare all'onorevole Ara una sola osservazione affatto generale, perchè io non sono capace di entrare nelle speciali questioni di procedura.